REGOLAMENTO

DI

PUBBLICA IGIENE

PEL

COMUNE DI MORRA IRPINO

REGOLAMENTO DI PUBBLICA IGIENE.

Art. 1.

Le case di abitazione debbono comunicare con l'esterno di maniera a non esservi difetto di aria.

Art. 2.

Le case costruite di pianta non possono essere abitate da chicchessia se non dopo il decorso di un anno intero, a contare dal giorno in cui n'è stato terminato l'intonaco.

Se sia costruita di pianta non l'intera casa, ma un solo piano, o una sola stanza al medesimo appartamento, deve valere la stessa regola per il piano e per la stanza di fresco costruita.

Le case, i piani o le stanze non costruite di pianta, ma semplicemente d'intonaco, non possono essere abitate se non dopo il decorso di tre mesi dal giorno in cui sono terminate le restaurazioni.

Art. 3.

Le stalle per gli animali da tiro o da soma devono essere mantenute dai loro rispettivi padroni colla massima nettezza onde la salubrità dell'aria circostante non resti punto alterata dalle esalazioni dei letami.

Art. 4.

Le acque impure derivanti dagli usi domestici, debbono essere portate fuori della casa di abitazione mediante canali

coperti lungi dall'abitato, e senza danno della pubblica salute, e dev'essere vietato gittarle all'aperto nelle vie od in altri luoghi prossimi all'abitato medesimo.

Art. 5.

Le fontane pubbliche saranno ermeticamente chiuse ad oggetto di potersi impedire qualsiasi oggetto velenoso o nocivo, e ripulite qualvolta il bisogno il richiedesse.

Art. 6.

Una Commissione appositamente nominata sorveglierà allo smercio degli alimenti circa la loro salubrità.

Art. 7.

Sono compresi fra gli alimenti non solo i commestibili ma anche le bevande.

Art. 8.

S'intendono insalubri:

1° I frutti immaturi;

2° I cibi guasti, come sono le carni imputridite, i cereali e legumi infraciditi, i pesci freschi o salati che ànno subito un periodo di fermentazione ed altri simili.

3° I cibi infetti, come le carni di animali morti d'una malattia qualunque.

4° I cibi adulterati con sostanze eterogenee e perniciose.

5° Le bevande adulterate con mescuglio di sostanze nocive di qualunque natura per dar loro un dato sapore o colore.

6° Le bevande guaste, come sono le acque di pubbliche cisterne che le lave delle piogge impetuose, o il corso delle fogne alterano talvolta col trasporto di materie immonde, putride e fermentabili.

Art. 9.

L'uso dei cibi e delle bevande di cui sopra è parola deve essere severamente proibito senza alcuna eccezione o riserba.

Art. 10.

Pel sepellimento dei cadaveri si ritiene quanto viene prescritto dal Regolamento 8 giugno 1865, che sarà rigorosamente osservato quando la costruzione del nuovo camposanto avrà luogo.

Art. 11.

Manifestandosi una malattia di natura evidentemente contagiosa e diffusa, o da potersi sospettare per tale, gli esercenti l'arte salutare che avranno avuto occasione di osservarla ne daranno tosto avviso al Sindaco il quale convocherà immediatamente la Commissione Municipale di Sanità.

La Commissione Municipale di Sanità, uditi gli esercenti, dichiarerà se a parer suo la malattia denunciata abbia carattere veramente epidemico, o debba dirsi solamente sospetta suggerendo al tempo stesso i provvedimenti che stimerà necessarii ad arrestarne la propagazione.

Art. 12.

La dichiarazione della Commissione Municipale di Sanità di cui nell' articolo precedente verrà trasmessa al Prefetto della Provincia, ed in attesa di superiori disposizioni, il Sindaco farà eseguire i provvedimeti dichiarati d'urgenza dalla Commissione.

Art. 13.

Il Sindaco eseguirà e farà eseguire esattamente i provvedimenti igienici e sanitarii ordinati dal Consigliere Dele-

gato, salvo l'attenersi in seguito alle istruzioni che gli fossero impartite dall'Autorità Superiore in modificazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14.

Il Sindaco, qualora sentito il parere della Commissione Municipale di Sanità, ritenga che alcuno degli esercenti l'arte salutare abbia scientemente contravvenuto all'articolo 7 del presente Regolamento, ne farà rapporto al Prefetto per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 15.

I veterinarii curanti, ed i proprietarii o detentori sotto qualsiasi titolo di uno o di più animali affetti da malattia d'indole epizootica, o sospetto di esserlo, debbono tosto darne avviso al Sindaco del Comune, il quale preso atto della fatta dichiarazione incaricherà per luogo uno dei membri della Commissione Municipale di Sanità, un veterinario o il medico condotto, di verificare la natura, ed il carattere della malattia dichiarata epizootica, o per lo meno sospetto di esserlo.

Se i delegati avranno giudicato la malattia essere epizootica, o per lo meno sospetta, ordineranno sul luogo quei provvedimenti che stimeranno necessarii d'urgenza onde poterne arrestare la diffusione.

Art. 16.

In tutto il tempo della durata di una epizoozia, nessuno proprietario o detentore di animali domestici potrà opporsi alle visite che l'autorità credesse fare eseguire dai veterinarii, all'oggetto di riconoscere lo stato sanitario dei medesimi, e le condizioni igieniche dei locali in cui fossero tenuti.

ART. 17.

Il giudizio contro i contravventori al presente regolamenti sarà dimandato al Pretore del Mandamento, osservato prima però quanto sul riguardo va disposto negli art. 146 e seg. della Legge 20 marzo 1865, Alligato *A*.

ART. 18.

Il presente regolamento, qualora viene definitivamente approvato dall'Autorità competente, entrerà in vigore al 1° di gennaio 1867.

Per copia conforme—Il Segr. Comunale—Donatelli Luigi. Visto il Sindaco—A. De Sanctis—Certifico io qui sottoscritto segretario che il presente Regolamento è stato affisso per copia all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 90 della Legge 20 marzo 1865, e di non essersi, avverso lo stesso, prodotto opposizione alcuna.

Morra Irpino 15 settembre 1866. Il Segretario Municipale Donatelli Luigi. Visto il Sindaco—A. De Sanctis.

S. Angelo Lombardi, 11 decembre 1866, N.° 12364. Il sottoscritto trasmette a V.' S.' il Regolamento igienico diffinitivamente approvato dal Ministero dell'Interno con preghiera di farlo osservare scrupolosamente in codesto Comune. Il Sotto-Prefetto—firmato Balzet. Al sig. Sindaco di Morra.

Per Copia conforme
Il Segretario Comunale
G. Bucci

Visto il Sindaco
A. Molinari